

coordinamento al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ben potrebbe inserirsi il vincolo per il legislatore di individuare gli strumenti meno restrittivi della concorrenza per perseguire un dato obiettivo di interesse generale, nonché il coinvolgimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella valutazione di quei provvedimenti che abbiano più diretto impatto sul funzionamento del mercato.

Il processo di riforma contemplato dal medesimo articolo 14 della legge è di particolare rilievo nella prospettiva della modernizzazione della regolazione delle attività e del riordino normativo. Esso prevede che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di semplificazione, il Governo individui le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmetta al Parlamento una relazione finale. Nei ventiquattro mesi successivi, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuino le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, per le quali si ritenga indispensabile la permanenza in vigore, sulla base di vari criteri direttivi enunciati, tra cui rientra *“l'identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione”*. Decorso tale termine, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate. Fanno eccezione soltanto taluni corpi normativi fondamentali, quali ad esempio i codici, i testi unici, le disposizioni relative agli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, le disposizioni in materia previdenziale o assistenziale, tributarie, di bilancio ovvero che costituiscano adempimento di obblighi comunitari o di ratifica di trattati internazionali.

Tali previsioni, per quanto rivestano per ora rilievo soprattutto su un piano programmatico, potrebbero offrire non soltanto l'occasione per rendere sistematico nel nostro ordinamento, sia a livello nazionale che regionale, l'esame dell'impatto sulla concorrenza della nuova regolazione, ma anche di procedere allo smantellamento di quelle regolazioni maggiormente datate che, stratificatisi nel corso di decenni, sono rimaste fino ad oggi al riparo da ogni intervento di modernizzazione, garantendosi per questa via la permanenza in vigore soltanto di quelle misure che risultino funzionali e necessarie al perseguimento di obiettivi di effettivo interesse generale.

Infine, benché non abbia incidenza su un singolo e specifico settore oggetto di regolazione economica, una speciale menzione merita la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante *“Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 concernenti norme generali sull’azione amministrativa”* che, nell’intento di operare una ricomposizione anche sistematica delle complessive modalità dell’azione amministrativa, ha dettato norme generali sull’azione amministrativa, riguardanti non più soltanto il procedimento amministrativo, ma anche il provvedimento amministrativo in quanto tale. Gli interventi operati dalla legge n. 15/2005 possono ricondursi a tre distinte tipologie: interventi miranti ad incidere su specifici aspetti procedurali, quali la modifica del regime della conferenza dei servizi e del silenzio; interventi volti a codificare norme e principi di matrice giurisprudenziale e dottrinale inerenti il provvedimento amministrativo che costituiscono, da un punto di vista formale, la parte innovativa di maggiore evidenza (vi rientrano le norme in tema di esecutorietà, efficacia, esecutività, revoca, annullamento d’ufficio, nullità e annullabilità del provvedimento amministrativo); infine, interventi sui principi generali dell’attività amministrativa, nell’ambito dei quali si segnalano le norme riguardanti i limiti e i presupposti dell’attività negoziale della pubblica amministrazione.

INIZIATIVE COMUNITARIE

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA COMUNITARIA SUI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO

Tra gli strumenti che possono fornire un significativo contributo alla revisione della regolazione in senso pro-concorrenziale nell’ordinamento nazionale certamente vi rientra la proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno, presentata dalla Commissione europea nel gennaio 2004 e approvata in prima lettura dal Parlamento europeo lo scorso 16 febbraio. L’iniziativa trae origine dalla constatazione che, se si escludono i servizi di pubblica utilità investiti dalle liberalizzazioni e dalle nuove regolazioni pro-concorrenziali di origine comunitaria, è rimasto intatto negli altri servizi un gran numero di regolazioni ingiustificatamente restrittive, spesso di antica origine e d’ispirazione non di rado corporativa.

Nel 2002 la Commissione europea ha pubblicato un rapporto che elencava le innumerevoli barriere che impediscono o rallentano lo sviluppo del settore. Gli oneri amministrativi e le restrizioni regolamentari figurano come i più diffusi ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. Tali barriere non possono tuttavia essere rimosse soltanto attraverso l'applicazione diretta, caso per caso, degli articoli 43 e 49 del Trattato, che come noto garantiscono la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, da parte dei giudici comunitari. Il compito sarebbe estremamente oneroso, specialmente dopo l'allargamento. Ugualmente impraticabile è l'adozione di direttive settoriali del Parlamento europeo e del Consiglio, essendo le attività che compongono il comparto dei servizi numerose e differenziate. Proprio per evitare questi problemi, la Commissione ha proposto nel gennaio 2004 l'adozione di una *direttiva sui servizi nel mercato interno* basata su un'impostazione orizzontale. Si tratta di una direttiva quadro con la quale vengono stabilite norme generali volte a rimuovere gli ostacoli regolamentari che ingiustificatamente limitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.

La proposta di direttiva, oltre a introdurre importanti elementi di semplificazione amministrativa a beneficio delle imprese (sportelli unici, procedure elettroniche, silenzio assenso, ecc.), prescrive un incisivo mutamento delle modalità tradizionali di regolazione, circoscrivendo la possibilità per gli Stati membri di limitare in via amministrativa l'accesso ai servizi e obbligandoli a procedere a una revisione capillare di tutti i regimi di accesso. La proposta di direttiva individua inoltre per alcune tipiche restrizioni della concorrenza una presunzione assoluta di illegittimità, e pone le premesse per la deregolamentazione di molte attività.

Benché la direttiva perseguisse obiettivi vantaggiosi per la crescita economica europea, promovendo la liberalizzazione di mercati ingessati da regolazioni ingiustificatamente restrittive, la proposta ha subito una opposizione serrata soprattutto per le ripercussioni che, secondo alcuni, essa produrrebbe nel modello sociale europeo. Due in particolare i punti sui quali le discussioni sono state più accese: il campo di applicazione e il principio del paese di origine.

Sotto il primo profilo, la proposta di direttiva approvata dal Parlamento europeo lo scorso 16 febbraio contiene un elenco assai nutrito di esclusioni settoriali dal campo di applicazione della direttiva, molto più ampio di quello previsto nel testo inizialmente proposto: servizi di interesse generale (a meno che non si tratti di attività aperte alla

concorrenza), servizi sociali, attività sportive senza scopo di lucro, servizi finanziari, reti di comunicazione elettronica, trasporti (con l'eccezione dei trasporti funebri), servizi giuridici, servizi medico-sanitari, servizi audiovisivi, servizi di lotteria, servizi fiscali, agenzie di lavoro interinale, servizi di sicurezza. Sebbene in alcuni casi l'esclusione settoriale sia giustificata dalla necessità di evitare conflitti tra norme, laddove il settore sia regolato da regolamenti o direttive specifici, in tanti altri l'esclusione non sembra giustificata da esigenze di interesse generale. Peraltro, piuttosto che escludere interi settori dall'ambito di applicazione della direttiva sarebbe stato di maggiore utilità chiarire che la proposta di direttiva non si applica nelle circostanze in cui l'attività specifica, non il settore, sia regolata da un diverso e specifico intervento comunitario.

Benché destinata a incidere soprattutto sui servizi privati, la direttiva si applica anche ai servizi di interesse economico generale, ma solo nella misura in cui essi risultino già aperti alla concorrenza. La direttiva, dunque, non obbliga gli Stati membri a liberalizzare i servizi di interesse economico generale, né a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tali servizi, tantomeno ad abolire monopoli esistenti riguardanti altre attività, per esempio le lotterie. La direttiva non pregiudica, dunque, la libertà degli Stati membri di definire, in conformità con il diritto comunitario, quali essi ritengano debbano essere i servizi di interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti.

L'altro punto sul quale si è concentrata la discussione è stata la codificazione nel testo della direttiva del principio del Paese di origine, ossia l'obbligo che l'attività del prestatore temporaneo di servizi sia disciplinata dalle regole del Paese di localizzazione. Secondo il principio del paese di origine gli Stati membri non possono imporre restrizioni ai servizi forniti in via temporanea da un prestatore stabilito in altro Stato membro. Quest'ultimo (lo stato di origine) è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e della qualità dei servizi ovunque essi vengano forniti.

E' principio fondamentale dell'ordinamento comunitario il principio del mutuo riconoscimento, affermato dalla Corte di Giustizia fin dal 1979 nella sentenza *Cassis de Dijon*. Si tratta di un principio in parte diverso da quello del paese di origine, innanzitutto perché può essere derogato per imperative esigenze di interesse generale. Inoltre, a differenza di quanto avviene con il paese di origine, con il mutuo

riconoscimento l'attività del prestatore è disciplinata dalla normativa del paese di destinazione.

La proposta iniziale di direttiva aveva esplicitamente scelto di superare il principio del mutuo riconoscimento adottando quello del paese di origine. Non erano previste eccezioni sulla base di criteri generali e astratti, ma soltanto alcune deroghe settoriali, le quali, peraltro, sono aumentate nel corso del dibattito al Parlamento europeo. Nonostante queste deroghe, l'adozione del principio del paese di origine ha suscitato una forte contrapposizione politica. Il Parlamento ha quindi eliminato, nel testo approvato il 16 febbraio, ogni riferimento al paese di origine, sostituendolo con la "libera prestazione dei servizi". Come conseguenza eventuali esclusioni dall'applicazione del principio del mutuo riconoscimento dovranno essere giustificate sulla base di esigenze imperative di interesse generale.

La proposta di direttiva, pertanto, con l'eccezione dei settori esclusi, non introduce un diverso trattamento per la libera prestazione dei servizi e per il rispetto del diritto di stabilimento. In entrambi i casi la direttiva prevede che gli Stati membri rispettino il diritto dei prestatori di servizi di operare in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno sede. Essi possono imporre requisiti specifici, ma solo per motivazioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e dell'ambiente. Aver proposto il principio del paese di origine senza la garanzia di una preventiva armonizzazione delle regole ha ritardato l'iter di approvazione della direttiva. I contrasti politici innescati dalla questione del paese di origine hanno esasperato il dibattito, certamente incidendo sul numero e la profondità delle esclusioni.

Da un punto di vista della disciplina sostanziale, l'azione comunitaria volta ad agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento, perseguendo la rimozione degli ostacoli giuridici che ad essa si frappongono, prevede innanzitutto una dettagliata disciplina dell'accesso. La costruzione di un mercato interno dei servizi presuppone, infatti, il superamento di meccanismi di selezione amministrativa discriminatori e non trasparenti e l'armonizzazione delle condizioni di accesso. Al riguardo, la proposta non soltanto introduce obblighi stringenti di semplificazione amministrativa a beneficio dei prestatori di servizi, ma definisce anche un nucleo minimo di regole, comuni a tutti i regimi autorizzatori, affinché questi risultino oggettivamente giustificati e proporzionati.

Uno degli aspetti maggiormente qualificanti dell'iniziativa comunitaria è l'apertura alla revisione capillare di centinaia di regolazioni restrittive all'interno dei Paesi membri, secondo un percorso tracciato e coordinato a livello comunitario. La proposta elenca infatti numerosi ostacoli giuridici all'accesso, prevedendo due soluzioni diverse in funzione dei diversi tipi di restrizione.

Innanzitutto sono proibite talune restrizioni (*"prescrizioni non ammesse"*), per le quali essa introduce una presunzione assoluta di inammissibilità. Il divieto di tali prescrizioni implica che, nel periodo di trasposizione, ogni Stato membro dovrà sistematicamente esaminare se esse siano presenti nelle proprie legislazioni (nazionali, locali, primarie e secondarie) e, in caso affermativo, eliminarle. Per esempio, gli Stati membri non potranno subordinare l'ottenimento di un'autorizzazione alla dimostrazione di un bisogno economico o di una domanda da parte del mercato o coinvolgere le imprese concorrenti nel processo di ottenimento di un'autorizzazione.

Inoltre, la proposta chiede ad ogni Stato membro di valutare una serie di altre restrizioni (*"prescrizioni da valutare"*) che producono importanti effetti restrittivi per la libertà di stabilimento, le quali, tuttavia, potrebbero essere mantenute se giustificate come necessarie e proporzionate, in funzione del contenuto preciso delle regolamentazioni in questione e delle circostanze cui si riferiscono. Tali restrizioni includono la restrizioni quantitative o territoriali per l'accesso a un servizio, la fissazione di prezzi massimi o minimi, le restrizioni relative alla gamma di attività e le previsioni, eccetto quelle basate sui requisiti professionali, che riservano la prestazione di un certo servizio a determinati soggetti. Gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione le restrizioni che essi intendono mantenere o adottare *ex novo*, motivando la scelta. Per mantenere alcune delle più tipiche restrizioni della concorrenza a livello nazionale, regionale o locale, i governi degli Stati membri dovranno espressamente spiegare in che modo tali restrizioni soddisfino i requisiti di necessità e proporzionalità per il perseguimento di obiettivi di interesse generale.

PARTE II

Attività ai sensi della legge n. 287/90

PAGINA BIANCA

1. EVOLUZIONE DELLA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA NAZIONALE E INTERVENTI DELL'AUTORITÀ

DATI DI SINTESI

Nel corso del 2005, in applicazione della normativa a tutela della concorrenza sono state valutate 596 operazioni di concentrazione, 14 intese, 4 possibili abusi di posizione dominante.

Attività svolta dall'Autorità (procedimenti conclusi al 31 marzo 2006)

	1990/99 ¹	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (31/3)	2005*
Concentrazioni	3570	525	616	651	577	612	596	154	-
Istruttorie	37	5	6	11	3	1	4	-	4
- di cui vietate	5	-	2	3	-	-	-	-	-
- di cui autorizzate con condizioni ²	16	4	2	3	2	-	3	-	-
- di cui ritirate	3	1	2	1	1	-	-	-	-
Intese ³	342	52	43	46	54	61	14	3	-
- escluse intese comunicate ex art. 13	181	39	19	21	22	19	6	1	-
- di cui ex art. 81 CE	-	2	-	-	-	-	3	-	-
Istruttorie	111	12	8	7	7	12	4	-	7
- di cui violazioni	76	9	3	5	4	10	3	-	-
- di cui ritirate	8	-	2	-	-	-	1	-	-
Abuso di posizione dominante ³	223	22	28	19	14	24	4	3	-
- di cui ex art. 82 CE	1	3	1	2	1	-	-	3	-
Istruttorie	53	7	3	4	4	1	-	3	9
- di cui violazioni	40	6	2	4	3	1	-	3	-
Separazione societaria ⁴	-	-	1	21	18	14	16	2	-
Istruttorie	-	-	-	-	-	1	-	-	-
- di cui violazioni	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni	44	5	9	13	12	2	9	1	7
Inottemperanza alla diffida	7	2	2	3	-	3	1	-	1
Indagini conoscitive	17	-	1	-	2	3	2	-	5
Attività di segnalazione e consultiva ⁵	190	20	17	24	22	14	40	8	-
Pareri alla Banca d'Italia	350	50	29	28	37	21	20	1	-
Diritti calcistici ⁶	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Pubblicità ingannevole e comparativa ⁷	2315	333	289	308	325	243	238	40	220
- di cui violazioni	1561	266	240	265	277	200	198	34	-
Inottemperanza	-	-	-	-	-	-	2	4	13

* Istruttorie e indagini conoscitive avviate nel 2005.

1 Da aprile 1995 non vengono più comunicate le operazioni di concentrazione che avvengano tra imprese non indipendenti.

2 A seguito di modifica degli accordi o con condizioni imposte dall'Autorità.

3 Il dato complessivo delle intese e degli abusi comprende, oltre ai procedimenti istruttori indicati separatamente, i casi conclusi con una decisione di non avvio di istruttoria (per le intese) o di archiviazione (per intese e abusi), in quanto non sono stati riscontrati comportamenti lesivi della concorrenza. Da maggio 2004 non vengono più valutate intese comunicate volontariamente ex articolo 13 che siano atte a pregiudicare il commercio tra Stati Membri.

4 Articolo 8, comma 2, Legge n. 287/90 come modificato dall'articolo 11, comma 3, Legge n. 57/2001, Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

5 Sono considerate solo le segnalazioni inviate nell'anno di riferimento e rese pubbliche.

6 Legge n. 78/99 relativa all'acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva, in forma codificata, di partite del campionato di calcio di serie A (articolo 2).

7 Decreto legislativo n. 206/2005 (che abroga il Decreto legislativo n. 74/92). Sono considerati solo i procedimenti istruttori.

Le intese esaminate

Nel 2005, sono stati portati a termine quattro procedimenti istruttori aventi a oggetto intese tra imprese¹. In tre casi, i procedimenti si sono conclusi con l'accertamento della violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90² o dell'articolo 81 del Trattato CE³. Il quarto caso si è concluso con provvedimento di non luogo a provvedere a seguito di modifica degli accordi inizialmente comunicati⁴.

Nei casi di violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 e dell'articolo 81 del Trattato CE, in considerazione della gravità delle infrazioni commesse, sono state comminate alle imprese sanzioni per un ammontare complessivo pari a circa 12 milioni di EUR⁵. L'Autorità ha condotto, inoltre, un'istruttoria al fine di rideterminare la sanzione da irrogare per una violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza accertata nell'ambito di un precedente procedimento⁶.

Al 31 marzo 2006, sono in corso nove istruttorie in materia di intese, una delle quali ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90⁷ e otto ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE⁸, nonché un'istruttoria per inottemperanza a una diffida a eliminare infrazioni accertate⁹.

¹ API ANONIMA PETROLI ITALIANA-ENI; PREZZI DEL LATTE PER L'INFANZIA; LEGA CALCIO-PREZZI BIGLIETTI PLAY OFF; TARIFFE DEI PERITI ASSICURATIVI.

² LEGA CALCIO-PREZZI BIGLIETTI PLAY OFF.

³ PREZZI DEL LATTE PER L'INFANZIA; TARIFFE DEI PERITI ASSICURATIVI.

⁴ API ANONIMA PETROLI ITALIANA-ENI.

⁵ PREZZI DEL LATTE PER L'INFANZIA; LEGA CALCIO-PREZZI BIGLIETTI PLAY OFF; TARIFFE DEI PERITI ASSICURATIVI.

⁶ PELLEGRINI-CONSIP.

⁷ SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO-RIVOIRA-SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D.-SOCIETÀ OSSIGENO NAPOLI S.O.N.-LINDE GAS ITALIA-AIR LIQUIDE ITALIA-SOL.

⁸ PRODOTTI DISINFETTANTI; RIFORNIMENTI AEROPORTUALI; PRODUTTORI VERNICI MARINE; PRODUTTORI PANNELLI TRUCIOLARI IN LEGNO; A.D.S. ACCERTAMENTI DIFFUSIONE STAMPA-AUDIPRESS; SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO NEL COMUNE DI ROMA; TELE2/TIM-VODAFONE-WIND; ACCORDI INTERBANCARI ABI-COGEBAN.

⁹ CO.GE.BAN.-MULTIBANCA.

**Intese esaminate nel 2005 per settori di attività economica
(numero delle istruttorie concluse)****Settore prevalentemente interessato**

Industria petrolifera	1
Industria alimentare e delle bevande	1
Assicurazioni e fondi pensione	1
Attività ricreative, culturali e sportive	1
Totale	4

Gli abusi di posizione dominante

Nella totalità dei casi di abusi di posizione dominante esaminati nel 2005, è stato possibile escludere l'esistenza di comportamenti abusivi senza avviare un procedimento istruttorio.

Nel primo trimestre del 2006 sono state accertate tre violazioni dell'articolo 82 del Trattato CE¹⁰; in due casi sono state irrogate sanzioni pecuniarie, per un ammontare complessivo pari a circa 292 milioni di EUR¹¹.

Al 31 marzo 2006, sono in corso sei procedimenti istruttori relativi alla presunta violazione dell'articolo 82 del Trattato CE¹².

Le operazioni di concentrazioni esaminate

Nell'anno 2005, i casi di concentrazione esaminati sono stati 596. In 546 casi, è stata adottata una decisione formale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, 46 casi si sono conclusi con un non luogo a provvedere e un caso è stato rinviato alla Commissione europea, in quanto rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento n. 139/2004¹³. In quattro casi, l'Autorità ha condotto un'istruttoria ai sensi dell'articolo

¹⁰ ENI-TRANS TUNISIAN PIPELINE; GLAXO-PRINCIPI ATTIVI; POSTA ELETTRONICA IBRIDA.

¹¹ ENI-TRANS TUNISIAN PIPELINE; POSTA ELETTRONICA IBRIDA.

¹² TELE2/TIM-VODAFONE-WIND; DIRITTI CALCISTICI; MERCK-PRINCIPI ATTIVI; COMPORTAMENTI RESTRITTIVI SULLA BORSA ELETTRICA; GESTIONE E UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE; MERCATO DEL CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO.

¹³ THE DOW CHEMICAL COMPANY-RAMO DI AZIENDA DI TOTAL PETROLCHEMICALS FRANCE.

16 della legge n. 287/90, autorizzando poi l'operazione¹⁴. In tre casi, l'Autorità ha subordinato la decisione di autorizzazione all'adozione, da parte delle imprese, di alcune specifiche misure correttive¹⁵.

L'Autorità ha concluso, inoltre, un procedimento diretto a valutare la necessità di prescrivere le misure idonee a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva eliminando gli effetti distorsivi di una concentrazione già realizzata¹⁶.

Infine, l'Autorità ha condotto nove istruttorie relative alla mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di operazioni di concentrazione¹⁷. In tutti i casi, è stata riscontrata la violazione dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 287/90 e sono state irrogate sanzioni per un ammontare complessivo di 41 mila EUR.

Nel primo trimestre del 2006, sono state esaminate ulteriori 154 operazioni di concentrazione. L'Autorità ha accertato, altresì, un'ulteriore inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 287/90, comminando una sanzione pecuniaria di 5 mila EUR¹⁸.

Al 31 marzo 2006, sono in corso: un'istruttoria volta ad accertare l'eventuale creazione o rafforzamento di una posizione dominante¹⁹; un procedimento diretto a verificare la necessità di procedere a una modifica o comunque una revoca di misure

¹⁴ PARMALAT-CARINI; CASSA DEPOSITI E PRESTITI-TRASMISSIONE ELETTRICITÀ RETE NAZIONALE-GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE; SOCIETÀ ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.E.C.I.-CO.PRO.B.-FINBIETICOLA/ERIDANIA-ERIBRAND; KONINKLIJKE NUMICO-MELLIN. Il caso PARMALAT-CARNINI, la cui istruttoria si è conclusa nel primo trimestre del 2005, è stato già descritto nella Relazione dello scorso anno.

¹⁵ CASSA DEPOSITI E PRESTITI-TRASMISSIONE ELETTRICITÀ RETE NAZIONALE-GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE; SOCIETÀ ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.E.C.I.-CO.PRO.B.-FINBIETICOLA/ERIDANIA-ERIBRAND; KONINKLIJKE NUMICO-MELLIN.

¹⁶ PARMALAT-EUROLAT.

¹⁷ BOSTON HOLDINGS-CARNINI; LA LEONARDO FINANZIARIA-COMPAGNIA FINANZIARIA DI INVESTIMENTO; PERSONA FISICA-FINIFAST; LAZIO EVENTS-S.S. LAZIO; NUME-INTEGRA; FC INTERNAZIONALE MILANO-SPEZIA CALCIO 1906; GRANMILANO-DEBORA SURGELATI; REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA-INSIEL; DEGI DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIENFONDS-BODIO PROPERTIES.

¹⁸ BLACK OILS-EUROPETROL.

¹⁹ R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE-RAMO DI AZIENDA DI EUROPA TV.

correttive imposte in una precedente istruttoria²⁰; nonché dodici procedimenti istruttori volti ad accertare l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione²¹.

Separazioni societarie

Nel periodo di riferimento, vi sono state 18 comunicazioni sulla base dell'articolo 8, comma 2-bis della legge n. 287/90, di cui 16 nel 2005 e 2 nei primi tre mesi del 2006.

Pareri alla Banca d'Italia, indagini conoscitive

Nel corso del 2005, l'Autorità ha reso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 287/90, 20 pareri alla Banca d'Italia, di cui 18 in materia di concentrazioni e 2 in materia di intese. Con riferimento alle intese, in due casi l'Autorità ha ritenuto che ricorressero gli estremi per la violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90²². Nel primo trimestre del 2006 l'Autorità ha reso un solo parere alla Banca d'Italia, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262, contenente *"Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"*.

Sempre nel periodo di riferimento, l'Autorità ha concluso due indagini conoscitive²³ e deliberato l'avvio di cinque nuove indagini²⁴.

²⁰ SOCIETÀ ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.E.C.I.-Co.Pro.B.-FINBIETICOLA-ERIDANIA.

²¹ CASASVERDE-RESIDENCE DUCALE; CASASVERDE-RAMO DI AZIENDA DI L'ORCHIDEA; CASASVERDE-RAMO DI AZIENDA DI ICOS; HOLDING SANITÀ E SERVIZI-LA MARGHERITA; HOLDING SANITÀ E SERVIZI-VILLA MARGHERITA; HOLDING SANITÀ E SERVIZI-REDANCIA; REDANCIA-CIMA; REDANCIA-CENTRO STUDI RISORSE; REHAB-RAMO DI AZIENDA DI MEDICOM; ITALCOGIM VENDITE-ASM VIGEVANO E LOMELLINA-AZIENDA SERVIZI MORTARA-ASM ENERGIA; ITALCOGIM VENDITE-ASM VIGEVANO E LOMELLINA-ASM ENERGIA; NATURAL GAS-COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE-ALENTO GAS.

²² NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PAGOBANCOMAT, conclusa nel primo trimestre del 2005 e già descritta nella Relazione dello scorso anno; ABI: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELLE OPERAZIONI BANCARIE.

²³ STATO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE, conclusa nel primo trimestre del 2005 e già descritta nella Relazione dello scorso anno; DINAMICHE TARIFFARIE DEL TRASPORTO AEREO PASSEGGERI.

L'attività di segnalazione e consultiva

Le segnalazioni effettuate dall'Autorità, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90, in relazione alle restrizioni della concorrenza derivanti dalla normativa esistente o da progetti normativi sono state 47, di cui 40 nel 2005 e 7 nei primi tre mesi del 2006. Come negli anni passati, esse hanno riguardato un'ampia gamma di settori economici.

**Attività di segnalazione e consultiva per settori di attività
economica (gennaio 2005-marzo 2006)**

(numero degli interventi)

Settore	gennaio-marzo	
	2005	2006
Agricoltura e allevamento	2	
Industria alimentare e delle bevande	1	
Chimica	1	
Costruzioni	1	1
Energia elettrica, acqua, e gas	1	
Industria farmaceutica	1	1
Trasporti		1
Telecomunicazioni	9	
Editoria e stampa		1
Informatica	1	
Assicurazioni e fondi pensione	4	1
Servizi finanziari	1	
Istruzione	2	
Attività professionali e imprenditoriali	7	2
Smaltimento rifiuti	1	
Ristorazione	2	
Attività ricreative, culturali e sportive	4	
Turismo	1	
Varie	1	
Totale	40	7

²⁴ INDAGINE SULLA DISTRIBUZIONE AGROALIMENTARE; TRASPORTO PUBBLICO LOCALE; SETTORE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE OSPEDALIERE; SERVIZI DI NEGOZIAZIONE E POST-TRADING; INDAGINE CONOSCITIVA RIGUARDANTE I PREZZI ALLA CLIENTELA DEI SERVIZI BANCARI.

AGRICOLTURA E ATTIVITA' MANIFATTURIERE**PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI**

Nel corso del 2005, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio accertando una violazione dell'articolo 81 del Trattato CE da parte delle principali imprese produttrici del latte per infanzia (PREZZI DEL LATTE PER L'INFANZIA). Sempre nel settore del latte per l'infanzia, l'Autorità ha autorizzato, con condizioni, un'operazione di concentrazione (KONINKLIJKE NUMICO-MELLIN). L'Autorità ha, inoltre, concluso un'istruttoria diretta a individuare le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi di una concentrazione già realizzata (PARMALAT-EUROLAT). È stata, altresì, condotta un'istruttoria al fine di ridefinire, a seguito dell'intervento del giudice amministrativo, le misure correttive di una concentrazione precedentemente autorizzata (SOCIETÀ ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.E.C.I.-CO.PRO.B.-FINBIETICOLA/ERIDANIA-ERIBRAND), nonché un procedimento per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione (GRANMILANO-DEBORA SURGELATI). Infine, l'Autorità ha effettuato tre interventi di segnalazione in merito a disposizioni normative suscettibili di determinare distorsioni della concorrenza (PARERE SULLA FORMAZIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI; PARERE SULL'OBLIGO DI RISERVA DI SPAZI COMMERCIALI A PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI REGIONALI; SEGNALAZIONE SULLE DISPOSIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEI TAVOLI DI FILIERA).

Intese***PREZZI DEL LATTE PER L'INFANZIA***

Nell'ottobre 2005, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti di alcune imprese attive nella produzione e commercializzazione del latte per l'infanzia (Heinz Italia Srl, Plada Srl, Nestlé Italiana Spa, Nutricia Spa, Milupa Spa, Humana Italia Spa e Milte Italia Spa), accertando una violazione dell'articolo 81 del Trattato CE. L'istruttoria era stata avviata a fronte di una persistente differenza tra i prezzi del latte artificiale praticati sul mercato italiano e quelli osservati nei principali Paesi europei, della limitata incidenza delle vendite attraverso il canale della grande

distribuzione, nonché della totale assenza di importazioni parallele dall'estero. Peraltro, nel maggio 2004, il Ministero della salute aveva diffuso un comunicato stampa con il quale si informava che, a seguito di un invito del Ministro a diminuire i prezzi, i principali produttori di latte per l'infanzia si erano accordati per praticare ciascuno una riduzione dei prezzi non superiore al 10%.

Nell'ambito del latte artificiale per l'infanzia, l'Autorità ha individuato tre distinti mercati del prodotto: il latte di partenza, destinato ai lattanti tra 0 e 4-6 mesi; il latte di proseguimento, per i lattanti tra il 6° e il 12° mese di vita; infine, i latti speciali. Queste tre tipologie di latte artificiale non risultano tra loro sostituibili dal lato della domanda, essendo indirizzati ai bisogni alimentari di fasi di vita diverse del bambino, ovvero, nel caso dei latti speciali, ad alimentare il lattante in presenza di situazioni particolari ovvero patologiche tanto nei primi mesi di vita quanto successivamente. Da un punto di vista geografico, i mercati individuati sono stati ritenuti aventi tutti dimensione nazionale, in ragione delle notevoli differenze esistenti tra i vari paesi in termini di disciplina normativa, modalità distributive e prezzi.

Il settore del latte artificiale per l'infanzia in Italia è connotato dalla presenza di pochi operatori, aventi una posizione sostanzialmente stabile nel tempo, i quali detengono cumulativamente una quota di mercato superiore al 90%. Per ciò che riguarda le importazioni parallele, esse sono assenti, nonostante i notevoli differenziali di prezzo praticati in Italia e all'estero.

Il latte artificiale viene distribuito direttamente al consumatore finale o alle strutture sanitarie pubbliche. Per entrambi i canali sono state individuate alcune significative restrizioni dei meccanismi concorrenziali. Innanzitutto, la pubblicità e le promozioni di latte artificiale volte a sollecitare gli acquisti finali sono soggette ad alcuni divieti, a tutela dell'allattamento materno. Tali limiti sono stati generalmente interpretati e applicati in modo molto rigido e prudentiale dagli operatori economici, i quali hanno rinunciato a qualunque forma pubblicitaria anche per il latte da proseguimento, quantunque in questo caso la legge la consenta. Inoltre, in relazione alle forniture di latte ai reparti maternità delle strutture sanitarie pubbliche, il sistema prevalentemente adottato è quello delle cosiddette turnazioni. In particolare, le quantità di latte necessarie ai reparti maternità per favorire l'inizio e la prosecuzione dell'allattamento al seno sono fornite a titolo gratuito dalle stesse imprese produttrici